

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

APPLICABILITÀ DEL DELITTO AI CIRCHI

La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza del 6-26 marzo 2012, n. 11606 ha consacrato

il principio per cui il maltrattamento di animali è contestabile anche riguardo a tutte le attività - lecite - che utilizzano animali (ambito venatorio, circense, allevamenti, commercio ecc.).

Per i giudici in ermellino tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all'art 544-ter del codice penale, in quanto l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale¹ - introdotto dalla Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) - *“non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”*. Tutto ha tratto origine dalle accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Pistoia a carico del titolare di una struttura circense che nella sua qualità di gestore e titolare della struttura, senza necessità, con condotte omissive derivanti da incuria ed inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche degli stessi animali, aveva cagionato loro lesioni.

Investito del caso, il Tribunale pe-

Nessuna zona franca per il maltrattamento di animali

Tutti gli animali, anche se oggetto di attività di settore, possono essere vittime di maltrattamento, qualora si oltrepassi ciò che è espressamente consentito dalla norma speciale.



nale di Pistoia aveva però assolto l'imputato in relazione all'art 19-ter disp. coord. c.p. perché il fatto non era previsto dalla legge come reato: per il giudice di primo grado la Legge 189 del 2004 aveva inteso escludere espressamente

“dall'applicabilità della sanzione penale per il reato di maltrattamento le attività speciali in materia di caccia, pesca allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica degli stessi, di atti-

vità circense, di giardini zoologici nonché delle altre leggi speciali in materia di animali". Per il Tribunale, essendo l'attività dell'imputato esclusivamente e squisitamente circense, il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544 ter c.p. era "scolasticamente inapplicabile" all'ipotesi in contestazione.

Di diverso avviso la Procura della Repubblica di Pistoia che proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Pistoia contestando l'erronea applicazione della legge penale.

La Suprema Corte con la sentenza in commento - in accoglimento del ricorso promosso - ha rilevato che in base al tenore letterale dell'art 19-ter disp. coord. c.p. "l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato". Come osservato peraltro anche da parte di numerosa dottrina, "la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano".

In pieno contrasto con le deduzioni del giudice di primo grado, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che anche in materia di attività circense è innegabile la piena applicabilità della norma sul mal-

trattamento qualora si oltrepassino i limiti di ciò che è espressamente consentito.

L'ambito di operatività dell'articolo 19-ter disp. coord. c.p., nei termini come sopra individuati, risulta pertanto molto ridimensionato e particolarmente contenuto per quanto riguarda le attività previste da leggi speciali, lasciando così ampio spazio all'applicazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 544-bis e seguenti del Codice Penale.

In definitiva tutti gli animali, anche se oggetto di attività di settore, possono essere vittime di maltrattamento, qualora si oltrepassi ciò che è espressamente consentito dalla norma speciale. Con riferimento all'attività circense, lungi dall'essere consentita qualunque condotta integrante maltrattamento o ucci-

sione è pienamente applicabile il delitto di maltrattamento ogniqualvolta siano attuate condotte di deliberata noncuranza ai bisogni etologici di ciascuna specie detenuta, anche in fase di addestramento oltre che di detenzione e trasporto. ●

¹ Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

PER LA CASSAZIONE IL CANE È COME UN MINORE

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un proprietario ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale, per avere per colpa sottoposto a sevizie il proprio cane. In palese stato d'ubriachezza non si era accorto che il cane era uscito durante la sosta dalla vettura su cui viaggiavano come passeggeri. Alla ripartenza, l'animale era stato trascinato per circa un chilometro perché il guinzaglio era rimasto impigliato nella portiera. Per la Corte "è evidente la colpa perché l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore". È quindi configurabile una "condotta di maltrattamento o malgoverno di animali sia pure di natura colposa: il prevenuto prima che l'autovettura ripartisse avrebbe dovuto controllare che il cane si trovasse a bordo dell'auto". (Sentenza n. 21805/2007)

